

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA** SOCIETÀ COOPERATIVA iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafrà – (TA)

Tel.: 0998804840 – Fax: 0998806251

Codice Fiscale 02425620735

Email: [info@bccmassafrà.it](mailto:info@bccmassafrà.it) - Sito Internet: [www.bccmassafrà.it](http://www.bccmassafrà.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA

15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV.

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il contratto di fideiussione è un negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato **fideiussore**, garantisce un'**obbligazione** in luogo del **debitore**, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore (art. 1936 c.c.).

La fideiussione può essere **Omnibus** o **Specifica**.

La **fideiussione omnibus** è il contratto con cui il **fideiussore** garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte del debitore stesso, derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura concluse dal debitore principale con la banca, entro un limite di importo predeterminato.

La **fideiussione specifica** è il contratto con cui il **fideiussore** garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito derivante da una specifica operazione bancaria conclusa dal debitore principale con la banca.

La garanzia fideiussoria (o fideiussione) può anche essere rilasciata da una pluralità di soggetti che generalmente sono legati tra loro da un vincolo di solidarietà in forza del quale la banca potrà chiedere l'intera prestazione a uno qualsiasi dei garanti e non essere costretta, quindi, a chiedere parte della prestazione a ognuno dei garanti. In alternativa, la fideiussione può essere **pro-quota** e, in tal caso, i fideiussori garantiscono l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale in base a quote indicate nell'atto di garanzia. La fideiussione pro-quota può essere:

- **senza vincolo di solidarietà** - nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente non viene ripartita tra i restanti fideiussori;
- **con vincolo di solidarietà** - nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente viene ripartita tra i restanti fideiussori in proporzione alla quota da ciascuno rispettivamente garantito.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

Tasso annuo massimo per interessi di mora	Interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore
Informativa pre-contrattuale	€ 0,00
Invio Comunicazioni di Trasparenza Periodiche (artt. 119 e 127-bis D.Lgs. 385/93 - TUB)	POSTA: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Imposte e Tasse	Nella misura stabilita dalla normativa vigente
Richiesta copia documenti	Si rinvia al Foglio Informativo "Rilascio Copia Documentazione".

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

#### **Diritto di recesso fideiussione generica**

Nel caso di linea di credito a scadenza, il fideiussore, nel corso dell'operazione, non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al fideiussore e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

#### **Diritto di recesso fideiussione specifica**

Nel caso di linea di credito a revoca, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).

La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di cui sopra, esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto. Ove la linea di credito garantita consista in una apertura di credito, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Nel caso di linea di credito a scadenza, il fideiussore, nel corso dell'operazione, non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al fideiussore e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

#### **Diritto di recesso fideiussione pro-quota**

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).

Il recesso è conosciuto dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici.

Il fideiussore risponde, per la propria quota, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

#### **Altri diritti del fideiussore.**

Il fideiussore può richiedere alla Banca di conoscere l'entità aggiornata dell'esposizione complessiva del debitore principale nonché, previo consenso scritto di quest'ultimo, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n. 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

#### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami (Unità Organizzativa Area Governo) della Banca di Credito Cooperativo di Massafra S.C., via Mazzini 65/A, 74016 Massafra (TA) o all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) [bccmassafra@pec.bccmassafra.it](mailto:bccmassafra@pec.bccmassafra.it) o alla casella di posta elettronica: [reclami@bccmassafra.it](mailto:reclami@bccmassafra.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta

definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) - (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.